



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

**Fiduciaria: cos'è e come funziona. Le  
ultime novità: registro titolari  
effettivi, PIR e finanziaria 2023.  
Cenni sulla legge sul dopo di noi.**

---

# NORMATIVA

---

- 1)**L. 23 novembre 1939, n. 1966** Disciplina delle società fiduciarie e di revisione (così come modificata con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361)
- 2)**D.M. 16 gennaio 1995** Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza
- 3)**D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.** Modifica l'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria prevedendo l'istituzione della sezione separata delle società fiduciarie nell'albo di cui all'art. 106 del TUB sottoponendo tali fiduciarie alla diretta vigilanza della banca d'Italia ai fini antiriciclaggio
- 4)**D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.** Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

# ATTIVITA' FIDUCIARIA

---

Ai sensi della legge 1966/39, articolo 1

*“Sono società fiduciarie [...] quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”*

L'esercizio dell'attività fiduciaria è riservata alle società autorizzate ad operare con decreto del ministero dell'industria (ora imprese e made in italy).

Oggi sono poco più di 220 le fiduciarie autorizzate ad operare e di queste soltanto 33 (una delle quali è Across Fiduciaria) sono iscritte anche alla sezione speciale delle fiduciarie di cui all'albo 106 del TUB. Di queste 33 soltanto 3 (una delle quali è Across Fiduciaria) sono le fiduciarie indipendenti ovvero non controllate, direttamente o indirettamente, da un intermediario bancario o finanziario, italiano o estero.

# NORMATIVA MINISTERIALE

---

## TITOLO I - FONTI NORMATIVE – DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Art. 1. Fonti normative
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Ambito di applicazione
- Art. 4. Domanda di autorizzazione

## TITOLO II - SOCIETÀ FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 5. Allegati alla domanda di autorizzazione ed elementi informativi per l'esercizio dell'attività fiduciaria
- Art. 6. Scissione societaria e attività fiduciaria

## TITOLO III - SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE - SOCIETÀ DI REVISIONE

- Art. 7. Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione
- Art. 8. Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende

## TITOLO IV - VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE -N.1966/1939 E DAL REGIO DECRETO N. 531/1940.

- Art. 9. Modificazioni che non comportano emissione di nuovo provvedimento
- Art. 10. Modifica degli elementi essenziali del provvedimento di autorizzazione

## TITOLO V - LIQUIDAZIONI VOLONTARIE O RINUNCIA ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 1966/1939

- Art. 11. Rinuncia all'esercizio dell'attività autorizzata

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

- Art. 12. Svolgimento dell'incarico fiduciario
- Art. 13. Segue: Svolgimento dell'incarico fiduciario: operazioni «franco valuta»
- Art. 14. Segue: Svolgimento dell'incarico fiduciario
- Art. 15. Libri e scritture dell'attività fiduciaria
- Art. 16. Vigilanza tramite l'esame dei bilanci
- Art. 17. Disposizioni finali

# NORMATIVA MINISTERIALE

---

Il D.M. 16 gennaio 1995 contiene i principi generali della corretta amministrazione fiduciaria, tra i quali assumono massima rilevanza:

- l'obbligo del fiduciante di anticipare alla società fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi e l'obbligo della società di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione (principio della provvista – art. 5.10, lett. e; art. 12, comma 6);
- l'obbligo del fiduciante di non operare direttamente a nome della società fiduciaria in relazione ai beni o diritti in amministrazione (art. 5.10, lett. e).

Il decreto prevede anche l'obbligo della fiduciaria di inviare con cadenza almeno annuale un rendiconto e il divieto per la fiduciaria (ed anche per il cliente) di cedere il mandato fiduciario.

Nello svolgimento dell'incarico la società deve agire nell'interesse esclusivo del fiduciante e risponde secondo le regole del mandato oneroso. In particolare, la fiduciaria è tenuta ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) ed è tenuta al risarcimento del danno eventualmente causato al fiduciante se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile (art. 1218 c.c.).

Nello svolgimento dell'incarico la fiduciaria può compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti o necessariamente indicati dalla natura o dall'oggetto dell'incarico, esercitando con professionale deontologia esclusivamente i poteri conferiti dal fiduciante.

## FINALITA' (PRINCIPALI)

---

- RISERVATEZZA
- GARANZIA
- FISCALITA'
- PASSAGGIO GENERAZIONALE
- TERZIETA'

# BENI/ATTIVITA' OGGETTO DEL MANDATO FIDUCIARIO

---

- Partecipazioni societarie: SpA – srl – SApA
- Titoli azionari e obbligazionari quotati e non quotati
- Gestioni patrimoniali italiani e esteri
- Polizze assicurative
- Opere d'arte
- Cripto-asset (NFT, criptovalute, ecc.)
- Crediti
- Liquidità
- PIR
- patti di sindacato, patti parasociali, patti di famiglia e escrow

La fiduciaria può anche assumere il ruolo di:

- terzo custode del pegno ex art. 2786 – 2° co. C.C.
- rappresentante comune obbligazionisti e azionisti di risparmio
- rappresentante designato di società quotate



# I SERVIZI FIDUCIARI

---



# SERVIZI OFFERTI DALLA FIDUCIARIA AI CLIENTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

## TIPOLOGIE DI SERVIZIO

*Conto corrente intestato alla fiduciaria*

*Schema classico (per conto del cliente in nome della fiduciaria)  
Sostituzione d'imposta  
No RW – No Tassa di Bollo*

*Conto corrente intestato al cliente ed amministrato dalla Fiduciaria*

*Mandato di amministrazione fiduciaria (cd. MASI)  
Sostituzione d'imposta (con flusso informatico dati)  
No RW*

*Conto corrente intestato al cliente italiano*

*Calcolo imposte ai fini del regime dichiarativo  
No Sostituzione d'imposta*

*Per tutte le tipologie è possibile scegliere tra: dossier amministrato, mandato di gestione, mandato di gestione a gestori esterni, advisory*

## I SERVIZI DELLA FIDUCIARIA (II)

Contraenza  
fiduciaria di polizze  
assicurative

Intestazione fiduciaria per conto dell'assicurato  
Sostituzione d'imposta (per compagnie che non hanno optato)  
No RW

---

Canalizzazione  
flussi

Amministrazione fiduciaria senza intestazione  
Sostituzione d'imposta (per compagnie che non hanno optato)  
No RW

---

Mandato  
dormiente per  
beneficiari

Amministrazione fiduciaria del credito derivante dalla liquidazione di polizza  
No RW e No altri adempimenti fiscali in capo ai beneficiari  
(consapevoli o inconsapevoli)

---

## I SERVIZI DELLA FIDUCIARIA (III)

Cripto-valute  
(BITCOIN)

Amministrazione fiduciaria senza intestazione  
Sostituzione d'imposta  
No RW

---

Amministrazione di  
opere d'arte

Assunzione di incarichi aventi ad oggetto acquisto e vendita di opere  
d'arte in Italia e all'estero  
Custodia opere in depositi dedicati  
No RW

---

Amministrazione  
di PIR alternativi

Mandato di amministrazione fiduciaria (con o senza intestazione)  
di piani individuali di risparmio totalmente esenti da imposte  
La fiduciaria garantisce il rispetto dei vincoli di composizione,  
concentrazione e periodo di possesso minimo

---

# ALTRI SERVIZI OFFERTI DALLA FIDUCIARIA

## ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZIO PER CLIENTI ITALIANI

### Lending

*Finanziamento dall'estero mediante mandato fiduciario con intestazione.  
E' possibile mettere a pegno le attività finanziarie ed erogare da parte della banca una linea di credito, un anticipo fisso, un mutuo. La fiduciaria può sostituire la banca nel pagamento degli interessi al fisco italiano.*

### Intestazione di quote di società italiane ed estere

*Sostituzione d'imposta (amministrato)  
No RW  
Amministrazione anche senza intestazione di partecipazioni estere*

### Consolidato fiscale

*Ottimizzazione della fiscalità consolidando i dati e facendo fare alla fiduciaria il classico servizio di sostituzione d'imposta con possibile compensazione di minusvalenze anche se maturate in diversi istituti di credito esteri e italiani.*

### Amministrazione di beni immobili e attività finanziarie estere

*Mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione  
Pagamento imposte CH + imposte ITA (IVIE e IVAFE)  
Pagamento rate mutuo e spese condominiali  
No RW*

## ALTRI SERVIZI DELLA FIDUCIARIA

---

Amministrazione di Escrow Agreement

Amministrazione di Piani di Stock Option e di Patti di Sindacato

Mandato collettivo di sottoscrizione Fondi di P.E.

Asseverazione di Piani Economico Finanziari e acquisto di crediti

Recupero imposta preventiva in Svizzera



# LE NOVITA' NORMATIVE

---

# Riapertura della rivalutazione di partecipazioni e terreni (cosiddetto affrancamento)

(art. 1, co. 107-109)

Riproposta la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al **1° gennaio 2023**, con pagamento dell'imposta sostitutiva del **16%** e redazione e giuramento della perizia di stima entro il **15 novembre 2023**.

Inoltre, si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a **titoli\* o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari\*\***, il valore normale di tali titoli, ossia la **media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022**, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al **16% (pagata con F24)**.

Le suddette imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dalla data del 15 novembre 2023, con applicazione, nel caso in cui si propenda per la rateazione, degli interessi nella misura del **3% annuo**.

**La formulazione della norma sembra consentire al contribuente di rideterminare anche il costo di titoli non più detenuti alla data della rideterminazione del costo. Ciò comporterebbe l'impraticabile conseguenza di obbligare l'intermediario a ricalcolare le plusvalenze-minusvalenze realizzate a partire dall'1 gennaio 2023 e di conguagliare le imposte versate in eccesso. La questione andrà chiarita dall'amministrazione fiscale.**

\* Anche singoli titoli

\*\* Quando esistono regole definite per la formulazione dei prezzi – Mercati appartenenti all'OCSE

## Riapertura della rivalutazione delle partecipazioni (cosiddetto affrancamento)

La convenienza ad esercitare l'opzione dovrebbe derivare dalla applicazione dell'aliquota ridotta del 16% rispetto a quella ordinaria del 26% applicabile alle plusvalenze.

**L'aliquota del 16% si applica però all'intero valore** mentre il 26% si applica solo alla plusvalenza.

Quindi in pratica la convenienza c'è soltanto se la plusvalenza teorica è maggiore del 61,54% (16/26) ovvero se il costo fiscale «storico» è inferiore al 38,46% del valore attuale.

	COSTO FISCALE	VALORE MERCATO	GAIN	26% IMPOSTA	16% AFFRANCAMENTO
VANTAGGIOSO	100	300	200	52	48
NON VANTAGGIOSO	100	200	100	26	32
NEUTRALE	100	260	160	41,6	41,6

# Riapertura della rivalutazione delle partecipazioni (cosiddetto affrancamento)

## Al fine di valutare la convenienza va anche considerato:

- se esiste una plusvalenza teorica e si prevede di vendere i titoli a breve
- se esiste già uno stock di minusvalenze utilizzabili e magari in scadenza
- se ci sono aspettative rialziste
- la provenienza dei titoli; ad es. se derivano da successione sono già state «affrancate» con il pagamento dell'imposta di successione con una aliquota più bassa
- la indeducibilità di eventuali minusvalenze in caso di successiva vendita a un valore più basso
- se i titoli sono inseriti in un PIR: la rideterminazione dei valori è inutile perché le plusvalenze sarebbero comunque esenti

# Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

(art. 1, co. 112 - 114)

Prevista la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del **14% (anziché del 16 previsto per le partecipazioni)** la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del **31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione (non serve perizia)**. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute **alla data del 31 dicembre 2022** nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione deve essere esercitata mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il **30 giugno 2023**. In tale ipotesi, l'imposta sostitutiva del 14% dovrà essere versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.



# Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

## Tipologie e calcolo di convenienza

La norma dovrebbe essere applicabile a tutte le tipologie di OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) e quindi:

- OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies Dpr 600/73)
- OICR esteri (articolo 10-ter della legge 77/83)
- OICR immobiliari italiani ed esteri (articolo 7 del DI 351/01 e articolo 13 del Dlgs44/14)
- ETF, Eltif, Fondi di private equity e di private debt

# Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

## Tipologie e calcolo di convenienza

La convenienza ad esercitare l'opzione parrebbe derivare dalla applicazione dell'aliquota ridotta del 14% rispetto a quella ordinaria del 26%.

Tuttavia è possibile/probabile che l'aliquota del 26% non sia quella effettivamente applicabile ai redditi derivanti dall'OICR che potrebbe essere più bassa qualora nel patrimonio dell'OICR siano presenti strumenti finanziari tassabili al 12,50% (titoli di stato)

Va anche considerato:

- l'orizzonte temporale dell'investimento: se si prevede di vendere/riscattare le quote a breve e/o
- se ci sono aspettative rialziste
- la provenienza delle quote; ad es. se derivano da successione sono già state affrancate con il pagamento dell'imposta di successione con una aliquota più bassa
- l'eventuale applicabilità ai fondi esteri «non armonizzati» e «diversi» i cui proventi sarebbero soggetti a ritenuta d'acconto e ad IRPEF progressiva

# Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

(art. 1, co. 112 - 114)

Si prevede inoltre la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai **contratti di assicurazione sulla vita** di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% **la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati**. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il **16 settembre 2023** e la provvista del relativo importo è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva **non è compensabile** con il credito di imposta di cui all'art. 1, co. 2 del DL n. 209/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 265/2002 derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. I contratti per i quali è esercitata l'opzione per l'affrancamento non possono essere riscattati prima del **1° gennaio 2025**.

**Restano escluse le polizze del ramo III (assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici) meglio note come index linked e unit linked.**

## **Nostro intervento**

- Analisi dei portafogli
- Calcolo di convenienza economica
- Assistenza e consulenza al cliente e al Private Banker
- Gestione dei pagamenti delle imposte (in caso di intestazione fiduciaria)
- Gestione del rapporto con il professionista (in caso di «dichiarativo»)

# Norme in materia di cripto-attività

(art. 1, co. 126 – 147)

Si introduce una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. In particolare viene previsto che:

- sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “**redditi diversi**” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su cripto-attività che si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all'art. 65 TUIR (ossia a seguito di cessione);
- si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino al 1° **gennaio 2023**;
- viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della “dichiarazione”, quello del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”



# **LEGGE SUL DOPO DI NOI**

LEGGE 22 giugno 2016 , n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

# LEGGE SUL DOPO DI NOI

La legge è volta ad agevolare:

- l'erogazione da parte di soggetti privati;
  - la stipula di polizze di assicurazione;
  - la costituzione di *trust*;
  - la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile;
  - la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative.
- 
- A favore di persone con disabilità gravi mediante sottoposizione a vincolo di destinazione che il fiduciario gestore dovrà amministrare e gestire al fine di favorire l'inclusione sociale la cura e l'assistenza di tali soggetti beneficiari
  - Il contratto ha effetto segregativo e regola l'amministrazione fiduciaria di beni destinati alle finalità previste dal fiduciante disponente secondo le indicazioni contenute nel programma destinatorio e deve riportare obblighi e modalità di rendicontazione
  - I beni sono affidati ad un soggetto fiduciario/gestore
  - Il contratto deve essere redatto per atto pubblico

# LEGGE SUL DOPO DI NOI

**Affidante:** colui che definisce il programma destinatorio ed effettua il conferimento iniziale dei beni nel fondo affidato

**Affidatario:** colui che si obbliga verso l'affidante ad attuare il programma destinatorio definito in favore dei beneficiari. Ai fini della legge in commento beneficiari sono esclusivamente i soggetti che si avvantaggiano dell'attuazione del programma ai fini stabiliti dalla legge "Dopo di Noi";

**Beneficiario:** colui che si avvantaggia dall'esecuzione del contratto

**Garante:** colui che concorre alla realizzazione del programma vigilando sull'operato dell'affidatario fiduciario per assicurare l'attuazione del programma nell'interesse dei beneficiari. Nel contratto di affidamento fiduciario contemplato dalla legge in commento è una figura obbligatoria e deve essere individuabile per tutta la durata del trust, del fondo speciale o del vincolo

## **REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – ULTIME NOVITA'**

### *Registro dei titolari effettivi*

- *le lettere delle Camere di Commercio*
- *il sito [Titolareeffettivo.registroimprese.it](http://Titolareeffettivo.registroimprese.it)*
- *lo stato di adozione delle disposizioni attuative del registro dei titolari effettivi*
- *cosa cambia con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 novembre 2022*

## REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – ULTIME NOVITA'

A decorrere dalla prima settimana del mese di novembre 2022, le Camere di Commercio hanno iniziato ad inviare alle "società di capitali" un avviso in merito al prossimo obbligo di comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo come previsto dal D.Lgs n. 90 del 25/5/2017.

Pur evidenziando nella mail come l'obbligo di comunicazione attiene sia alle imprese dotate di personalità giuridica che alle "persone giuridiche private" (richiamando a tal fine le fondazioni e le associazioni riconosciute) ed ai trust ed istituti affini ai trust, è indicativo che queste comunicazioni siano indirizzate allo stato solo alle società di capitali.

L'avviso è certamente sibillino nel punto in cui da un lato esplicita che gli "strumenti operativi" saranno disponibili non appena completato l'iter normativo, dall'altro riferisce come siano già operativi sia il portale web [titolareeffettivo.registroimprese.it](http://titolareeffettivo.registroimprese.it) sia la possibilità di richiedere il dispositivo digitale presso le Camere di Commercio stesse.

## REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – ULTIME NOVITA'

### Art. 21 D.Lgs. 231/2007

<b>25 maggio 2022</b>	Publicazione in GU decreto MEF-MISE titolari effettivi (TE) entrato in vigore il <b>9 giugno 2022</b>	<b>SI</b>
Entro <b>30</b> giorni dal 9 giugno 2022	Disciplinare tecnico per garantire la protezione dei dati personali sottoposto alla preventiva verifica del Garante Privacy	<b>NO</b>
Entro <b>60</b> giorni dal 9 giugno 2022	Decreto dirigenziale Mise che individua le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione («Comunica»)	<b>NO</b>
Entro <b>60</b> giorni dal 9 giugno 2022	Decreto MISE/MEF per l'individuazione dei diritti di segreteria	<b>NO</b>
Entro <b>60</b> giorni dal 9 giugno 2022	Decreto MISE che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (da cui decorrono <b>60 giorni</b> per la comunicazione dei dati e delle informazioni)	<b>NO</b>

## **REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – ULTIME NOVITA'**

Con sentenza del 22 novembre 2022, nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20 avverso il Luxembourg Business Register, la Corte di Giustizia Europea ha preso una netta posizione in relazione all'accesso al pubblico ai dati dei titolari effettivi delle persone giuridiche, dichiarandolo invalido.

Tale decisione assume particolare rilevanza non solo per quanto deciso – e così dunque che è illegittimo l'accesso al pubblico dei dati dei Titolari effettivi delle persone giuridiche in quanto contrastante con gli art. 7 ed 8 della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo - ma anche soprattutto per come argomentato quanto deciso.

Senza potersi ulteriormente dilungare e rinviando alla sentenza stessa per un maggior approfondimento, la Corte spende plurime argomentazioni nell'evidenziare che eventuali deroghe alla protezione dei dati personali possano operare solo entro i limiti dello stretto necessario, misurando la gravità dell'ingerenza limitativa ai diritti garantiti dagli artt. 7 ed 8 della Carta in funzione dei requisiti di proporzionalità che, dunque, con norme chiare e precise, perseguano l'obbiettivo di interesse generale non solo in maniera idonea e limitata allo stretto necessario, ma anche in maniera non sproporzionata a tale obiettivo.

L'obbligo interessa le società che hanno ricevuto crediti d'imposta per spese e investimenti

# Il titolare effettivo debutta nei modelli dichiarativi 2023

Figura a cura di Luciano Di Agostino

La dichiarazione dei redditi del titolare effettivo entrerà in vigore dal 2023. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

## Il nuovo prospetto in dichiarazione

Il nuovo prospetto in dichiarazione è un nuovo prospetto in dichiarazione che entrerà in vigore dal 2023. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, approvato dal Consiglio di Stato, prevede l'obbligo di indicare il titolare effettivo della società che ha presentato la dichiarazione. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi entrerà in vigore dal 2023.

## BLOCCATO IL SISTEMA CENTRALIZZATO

# Trust, stop al registro Ue

DI MATTEO RIZZI

Stop al registro centralizzato europeo sulla titolarità effettiva. Non sarà più possibile utilizzare il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi dell'Unione europea (Boris) istituito a norma della direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843. È quanto ha comunicato la commissione europea il 14 marzo scorso attraverso il portale e-justice. Una decisione che segue la sentenza del 22 novembre 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause C-37/20 Luxembourg business registers e C-601/20 Sovim) secondo cui i registri dei titolari effettivi non potranno essere più pubblici in quanto ledono la sfera privata dell'individuo. Secondo i giudici, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituiva infatti una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dalla sentenza è seguito un effetto domino di chiusure dei registri nazionali (Paesi Bassi, Irlanda, Malta, Cipro, Germania, Belgio, Austria e Lussemburgo), mentre la Francia ha deciso di mante-

nerare il registro trasparente. Al contrario, il registro dei titolari effettivi dell'Italia non è ancora partito (con più di due anni di ritardo) - Bruxelles ha inviato una lettera di costituzione in mora a Roma - ma sarà da subito ad accesso ristretto, come anticipato dal governo. Gli ultimi provvedimenti necessari all'avvio del registro dei beneficiari di società e trust saranno quindi pubblicati con una limitazione che consentirà la consultazione dei dati a categorie ben individuate: polizia, autorità e soggetti obbligati.

Il portale europeo della giustizia elettronica ha indicato che ora la "commissione continuerà a lavorare sull'attuazione dell'accesso per le autorità competenti e gli enti obbligati, ma saranno valutate anche le possibilità giuridiche e tecniche di attuazione dell'accesso pubblico basato sull'interesse legittimo". Queste decisioni dovranno anche basarsi sul futuro testo della sesta direttiva anticiclaggio che ha avuto il primo via libera dal Consiglio il 7 dicembre scorso (si veda l'Italia Oggi dell'8 dicembre 2022) che già prevede l'allargamento dell'accesso alle informazioni ai portatori di interessi legittimi, tra cui anche giornalisti e organizzazioni della società civile.

© Riproduzione riservata









## CONTATTI

### **Across Group, Fabrizio Vedana**

*Sede legale*  
*Roma, via Firenze 32*

*Sede amministrativa*  
*Milano, via Pietro Paleocapa 6*

*Tel +39 0236764120*  
*vedana@acrossgroup.it*

*www.acrossgroup.it*